

Progetto di legge per l'ammissione
dei militari all'esercizio del diritto di
Voto

art. 1°

I Militari in servizio attivo;
quali secondo le disposizioni della
legge elettorale del 17 marzo
dell'anno corrente godrebbero
dei diritti elettorali eserciterebbero
il loro diritto al corpo cui essi
appartengono.

art. 2°

Sono ammessi all'elettoreto
indipendentemente da ogni
Censo gli ufficiali in servizio
attivo d'ogni grado

art. 3°

Questi Militari che non appartengono
ad un determinato Collegio secondo
le norme stabilite nell'art. 17
della legge dovranno scegliere il
luogo del loro domicilio politico
fra il termine di giorni dieci
dalla pubblicazione della presente
legge. Questa dichiarazione
si farà per iscritto al Comandante
del Corpo, il quale dovrà imme-
diatamente trasmetterla al
Sindaco di detto domicilio per
mezzo del dicastero dell'Interno.

art. 4^o.

Quando occorra la convocazione di un qualche collegio nella città del Ministero degli Esteri dato avviso il giorno prima di quello fissato per la convocazione al Ministro della Guerra, il quale dotto di lettera immediatamente ad ogni Comandante di Corpo con incarico di farli pervenire ad ogni distacco.

art. 5^o.

Nelle 24 ore in cui da ogni Comandante di Corpo o distacco sarà ricevuto l'avviso di Comunicazione come sopra, egli per mezzo di un ordine del giorno inviterà gli elettori appartenenti al Collegio convocato a dare il loro voto per scheda suggellata. La scheda così suggellata sarà incisa in una doppia carta parimenti suggellata, la quale nella parte esterna porterà l'incisione del nome del votante, e del Collegio cui egli appartiene. Lo il bollo del corpo.

articolo 6^o.

Le schede suggellate saranno
firmate

trasmissione immediatamente e
direttamente in nome ad una lista
dei votanti da tutti i Comandanti
dei Corpi al Ministero degli
Interni, il quale farà passare
le Schede suggellate e liste
al Sindaco del capo luogo di
ciascun Collegio Convocato, che
avrà il compito di verificare se i votanti
abbiano le condizioni richieste
nella legge per l'elettorato.

art. 7°.

Nel giorno in cui si procederà
all'elezione il numero ed il
nome de' Militari votanti sarà
dall'ufficio provvisorio aggiunto
alla lista degli iscritti in quel
Collegio, e si terrà il numero
a calcolo per stabilire la
Maggiorità voluta dalla legge.

art. 8°.

Costituito l'ufficio definitivo
e procedute alle funzioni
dei voti saranno dall'ufficio
disuggellate le Schede e
verificate come quelle degli
altri votanti -

art. 9°.

Quorondo il Capo di Seconda

Votazione

votazione previsto dall'articolo
9^o della legge elettorale,
i Militari Corrennauo lo
Sotto di non presenti.

Art. 10.

S'intende derogato agli
articoli della legge elettorale
che fossero contrarii alla
presente.

Novara li 22 Dicembre 1868.

Il deputato
A. La Marmora General

179. 133.
Deputato Alfonso de Marmora

Proposizione di legge

per l'ammunizione dei militari all'esercizio

del diritto elettorale